



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA

in composizione monocratica nella persona del magistrato Gaspare RAPPA

in funzione di giudice delle pensioni *ex art.* 151 c.g.c.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA N. 162/2024

sul ricorso in materia di pensioni, iscritto al n. **69403/C** del registro di segreteria, depositato in data 4 dicembre 2023.

Ad istanza di

D'A.C.(OMISSIS) nato a OMISSIS

ed ivi residente in Via E. Scipione n. 1, elettivamente domiciliato in Palermo

nella via Nicolò Turrisi n. 59 presso lo studio dell'avv. Barbara Cammarata

(C.F. CMMBBR72L44G273K; PEC: barbaracammarata@pecavvpa.it) che

lo rappresenta e difende per procura rilasciata con foglio separato da

intendersi parte integrante del ricorso, con richiesta del difensore che le

comunicazioni avvengano a mezzo *fax* o presso il domicilio di posta

elettronica certificata sopra indicati.

CONTRO

Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS), in persona del legale

rappresentante *p.t.*, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Gramuglia

(PEC: avv.francesco.gramuglia@postacert.inps.gov.it) e dall'avv. Tiziana G.

Norrito (C.F.: NRRTNG70H55F061Y - PEC:

avv.tiziana.norrito@postacert.inps.gov.it) ed elettivamente domiciliato

presso l'Avvocatura Regionale dell'Istituto sita in Palermo nella Via M. Toselli n. 5.

Esaminati gli atti e i documenti della causa.

Uditi, nella pubblica udienza del 23 aprile 2024, l'avv. Sergio Gambino per il ricorrente e l'avv. Tiziana G. Norrito per l'INPS.

Ritenuto in

FATTO

I. Con l'atto introduttivo di questo giudizio il ricorrente proponeva ricorso in riassunzione avente ad oggetto l'impugnazione del mancato accoglimento della domanda di pensione anticipata QUOTA 100 n. OMISSIS, presentata in data 2.7.2021, che già era stato impugnato innanzi al Tribunale di Palermo-Sez. Lavoro, che all'esito dell'udienza del 27.09.2023 con sentenza n. 3147/2023 dichiarava il proprio difetto di giurisdizione assegnando termine per la riassunzione del giudizio.

I.a. Parte ricorrente trascriveva la domanda giudiziale già presentata innanzi al Giudice ordinario nella quale si rappresentava che il sig. D'A. nella qualità di dirigente medico dell'ASP di Palermo, in data 5.2.2021, aveva presentato istanza di risoluzione del rapporto di lavoro con decorrenza dal 05.08.2021 per il pensionamento anticipato quota 100 e che tale istanza era stata accolta dall' SP di Palermo con nota prot. n. 991/DP del 5.02.2021, oggetto di rettifica con nota prot. 2598/EPI del 16.06.2021.

Con quest'ultima nota l'ASP di Palermo, nell'accogliere l'istanza di pensionamento anticipato per la sussistenza dei requisiti contributivi e di anzianità, precisava che "la data di risoluzione del rapporto di lavoro decorre dal 01.09.2021 e non dal 5.08.2021".

Con domanda n. 2120894900054 del 2.7.2021 il dott. C.D'A., per il tramite del patronato ENAC, presentava domanda online avente ad oggetto "pensione anticipata quota 100" e con successiva nota prot. n. INPS.5500.17.08.2021.0695392 del 16.08.2021, l'Istituto resistente comunicava al dott. D'A. il mancato accoglimento della domanda di "Pensione Diretta Ordinaria" n. OMISSIS del 2.7.2021, con la seguente motivazione: "non rispetta i requisiti per essere ammesso a Pensione".

Il ricorrente rappresentava che, avverso tale diniego, aveva tentato il ricorso amministrativo, rimasto privo di esito e, ancor prima, a mezzo di altro difensore inviava racc. A/R del 11.1.2022, che si produce, anch'essa rimasta priva di riscontro.

Il ricorrente, allora, adiva questa Corte in riassunzione deducendo di avere i seguenti requisiti anagrafici e contributivi per l'accesso al trattamento pensionistico richiesto, come già riconosciuto dall'Amministrazione datoriale:

- cessazione del rapporto di lavoro dipendente, cessato a far data dal 1° settembre 2021;
- possesso, nel periodo compreso tra il 2019 e il 2021, di un'età anagrafica non inferiore a 62 anni (al momento della domanda il dott. D' A. aveva 64 anni e 9 mesi) e di un'anzianità contributiva non inferiore a 38 anni in quanto dall'estratto contributivo figurano oltre 33 anni di contributi a cui devono essere sommati gli anni di leva obbligatoria e i 6 anni relativi al riscatto del diploma di laurea (dall'1.11.1974 al 31.10.1980).

Veniva evidenziato che questi ultimi 6 anni relativi al riscatto del diploma di laurea non figuravano nell'estratto contributivo.

I.b. Parte ricorrente formulava, quindi, le seguenti conclusioni:

- ammettere per la forma e la tempestività la presente impugnazione avverso

l'accoglimento della domanda di pensione anticipata quota 100 n. OMISSIS,
presentata in data 2 luglio 2021;

2. disporre la revoca del provvedimento emesso con nota prot. n.
INPS.5500.17.08.2021.0695392 del 17.08.2021, e, per l'effetto,

3. ritenere e dichiarare la sussistenza, in capo al ricorrente di tutti i requisiti
necessari per accedere al pensionamento anticipato quota 100 oggetto di
domanda amministrativa del 2 luglio 2021;

4. ritenere e dichiarare che il ricorrente ha diritto al pensionamento anticipato
quota 100 a far data dall'1.9.2021;

5. per l'effetto condannare l'ente resistente al versamento, in favore del
ricorrente di tutti i ratei pensionistici maturati fin dal 1.9.2021 con
conseguente condanna al pagamento di tutto quanto dovuto a titolo
prestazioni pensionistiche, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per
legge;

6. condannare l'ente resistente al pagamento dei compensi con distrazione in
favore del procuratore per l'attività prestata nella presente fase di giudizio,
oltre spese, oneri e contributi dovuti a qualsiasi titolo.

II. Con decreto dell'8 gennaio 2024 veniva fissata l'udienza di discussione
per il 23 aprile 2024.

In data 15 gennaio 2024 parte ricorrente depositava la prova dell'avvenuta
notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza effettuata in
pari data.

III. In data 21 marzo 2024 si costituiva in giudizio l'INPS chiedendo in

subordine all'avvenuto pagamento, di dichiarare cessata la materia del contendere con compensazione sulle spese di giudizio.

L'Istituto rappresentava che, a seguito di PEC pervenuta dall'Amministrazione datoriale in data 20.02.2024, aveva provveduto all'inserimento nei propri sistemi telematici del periodo di riscatto della laurea nonché del servizio militare utili alla definizione del fascicolo.

L'Ente deduceva che, essendo pervenuta la documentazione propedeutica alla concessione della pensione quota 100 l'INPS, aveva concesso il beneficio all'odierno ricorrente con decorrenza al settembre 2021, disponendo il pagamento degli arretrati sul rateo del mese di aprile 2024, con provvedimento al momento non producibile se non nella forma allegata di risultanza dalle Banche Dati.

IV. All'udienza del 23 aprile 2024 le parti concordavano sulla richiesta di cessazione della materia del contendere.

La causa, quindi, era posta in decisione.

DIRITTO

1. In considerazione di quanto rappresentato concordemente dalle parti sul fatto che l'Amministrazione resistente ha provveduto a riconoscere il beneficio richiesto, liquidando anche gli arretrati dovuti, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.

La cessazione della materia del contendere è un istituto di estinzione del processo previsto espressamente soltanto da alcune disposizioni sul processo tributario (art. 46 D.lgs. n. 546 del 1992) e dal codice del processo amministrativo (art. 34 D.lgs. n. 104 del 2010), in quanto nei relativi giudizi la contestazione si sostanzia in modo prevalente nell'impugnativa di un

provvedimento autoritativo, la cui rimozione in autotutela determina il venire meno dell'oggetto del contendere. Tale istituto, pur non essendo disciplinato né dal codice di giustizia contabile né dal codice di procedura civile, a seguito di elaborazione giurisprudenziale ha trovato ormai piena applicazione nell'ambito di tutti i giudizi in cui si esercita la giurisdizione della Corte dei conti così come nell'ambito dei giudizi civili.

La cessazione della materia del contendere rappresenta, infatti, una fattispecie di estinzione del processo, diversa da quelle espressamente disciplinate dal codice della giustizia contabile e dal codice di procedura civile come la rinuncia agli atti del processo, che si verifica a seguito di sopravvenuta soddisfazione del diritto esercitato e che può essere pronunciata in ogni stato e grado del giudizio, anche d'ufficio, quando il fatto nuovo che determina l'integrale eliminazione della materia di lite sia successivo alla proposizione della domanda e sia stata ritualmente acquisita al processo, ovvero risulti concordemente ammessa dalle parti (cfr., *ex plurimis*, Cass. civ., n. 7871/2019 e n. 22446/2016).

2. Nella fattispecie di cui è giudizio, come concordemente dedotto da entrambe le parti, l'INPS ha provveduto in via amministrativa a riconoscere al ricorrente il beneficio richiesto liquidando tutti gli arretrati dovuti e tale liquidazione e il successivo pagamento sono stati ritenuti da parte ricorrente pienamente soddisfatti.

Pertanto, è venuta meno *ex se* la ragione che rappresenta l'essenza stessa della controversia, in funzione del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio (cfr., C. conti, *ex plurimis*: Sez. giur. Calabria, sent. 433/2019, Sez. giur. Reg Siciliana, n. 924/2019, Sez. giur. Lombardia,

sent. n. 779/2009; Sez. giur. Piemonte, sent. n. 76/2017).

Ne consegue che dev'essere dichiarata l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.

3. Le spese di lite vanno compensate integralmente considerato che il ritardo della liquidazione della pensione non appare imputabile all'INPS essendo la documentazione relativa al riscatto della laurea e al computo del servizio di leva pervenuta dall'Amministrazione datoriale nel mese di febbraio 2024.

Non vi è luogo a provvedere sulle spese di giustizia, in relazione al principio di gratuità previsto per il giudizio pensionistico dall'art. 10 L. 533/1973.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione siciliana in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe

- dichiara l'estinzione del processo per cessazione della materia del contendere;

- compensa integralmente le spese di lite;

- nulla per le spese di giustizia.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti conseguenti.

Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 23 aprile 2024.

Il Giudice

Gaspere

Rappa

F.to digitalmente

